



FISCALITÀ SUCCESSIONI E DONAZIONI

Indice Corso

- ≡ Quali sono le imposte
- ≡ Imposta successioni e donazioni
- ≡ Agevolazioni prima casa
- ≡ Franchigia e aliquota
- ≡ Base imponibile
- ≡ Territorialità
- ≡ Imposta sulle successioni in Europa



Jessica Ferrillo
avvocato

Obiettivi del Corso

Conoscere
le imposte
che vengono
in rilievo in tema
di successione
e donazione



Le imposte che si pagavano in caso di successione e donazione sono quelle relative alla successione e donazione stessa ed al trasferimento immobiliare

REQUISITI PER AGEVOLAZIONI PRIMA CASA



- L'erede deve **risiedere nel comune** dove è posto l'immobile, oppure dichiarare di trasferirvi la propria residenza entro 18 mesi dalla morte del defunto, oppure svolgere la propria attività lavorativa nel comune dov'è posto l'immobile
- L'erede non deve essere **proprietario di altri immobili** siti nel comune in cui è posto l'immobile, né di essere titolare di altri diritti (usufrutto, uso o abitazione) su un immobile ricadente nello stesso comune
- L'erede non deve essere **proprietario o vantare altri diritti** (in nessuna parte del territorio nazionale) su altro immobile acquistato con l'agevolazione prima casa.
- L'immobile non deve essere di **lusso**
- L'immobile non deve essere accatastato nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

Anche se uno solo dei successori possiede i requisiti suddetti, l'imposta agevolata si estenderà a tutti gli altri successori che ereditano lo stesso bene e non godono dei requisiti

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

No per immobili di lusso **A1, A8, A9**

Le imposte ipotecarie e catastali se sussistono le condizioni sono dovute in maniera fissa anzichè proporzionale.

QUANTO?

Imposta catastale: 200 €: misura fissa.

Imposta ipotecaria: 200 €: misura fissa.

SE CI SONO PIÙ IMMOBILI?

Immobile prima casa: misura fissa

altri immobili: misura ordinaria.

BENEFICIARI?

È sufficiente che almeno uno degli eredi possieda i requisiti "prima casa" per estendere i benefici a tutti gli eredi.

CONDIZIONI

(tutte da soddisfare)

- **Non titolarità** (anche in comunione con il coniuge) di altri immobili nello stesso comune dove ubicato l'immobile.
- Immobile nel comune in cui l'erede ha la **residenza** o intende stabilirla (18 mesi).
- **Non titolarità** (anche in comunione con il coniuge di altri immobili acquistati con agevolazione 1° casa.

COME SI CALCOLA IL VALORE FISCALE?

IMPOSTA IPOTECARIA 2% valore€ catastale

IMPOSTA CATASTALE 1% valore€ catastale

con versamento minimo di **200 €** per ciascuna imposta e devono essere pagati prima della presentazione della dichiarazione di successione

TASSA IPOTECARIA

Si paga **35 €** al momento della presentazione della dichiarazione e si applica in misura fissa per il numero di conservatorie provinciali interessate dalla registrazione, in base ai comuni in cui sono situati gli immobili.

BASE IMPONIBILE

valore catastale = rendita catastale X moltiplicatore X rivalutazione (5%)

categoria	coeff. multipl	rivalut.
A prima casa	110	1,05
A10 uffici	60	1,05
B	140	1,05
C1 negozi	40,8	1,05
C2 C6 C7	110	1,05
C3 C4 C5	120	1,05

IMPOSTA DI BOLLO

È dovuta in misura fissa e l'importo varia dal numero di transazioni da fare **85 €** per ogni formalità.

TRIBUTI SPECIALI

Se nella dichiarazione di successione sono presenti degli immobili, il relativo trasferimento comporta:

- il pagamento delle imposte relative al trasferimento immobiliare (catastale, ipotecaria, tassa ipotecaria, imposta di bollo, tributi speciali), per la cui determinazione si rende necessario il calcolo della base imponibile
- la possibilità di avvalersi della "agevolazione prima casa"

IMPOSTA DI DONAZIONI E SUCCESSIONI

Le imposte di successioni e donazioni riguardano i trasferimenti a causa di morte e per liberalità “inter vivos”.

La normativa è stata soggetta a numerose modifiche nel tempo ma ad oggi in Italia si mantiene una tassazione alquanto bassa rispetto agli altri paesi europei, tanto da renderla, da questo punto di vista un “paradiso fiscale”



IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONI

QUANDO SI APPLICA?

- **Trasferimenti “causa morte”**
Applicazione anche nei casi di morte presunta o di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
- **Atti liberalità “intervivos”**

1

SU QUALI BENI SI APPLICA?

- **Defunto/donante residente in Italia**
Tutti i beni anche quelli situati all'estero.
- **Defunto/donante non residente in Italia**
Solo beni situati in Italia.

2

CHI DEVE PAGARE?

- **Eredi e legatari**
Per le successioni.
- **Donatori**
Per gli atti di donazione.
- **Beneficiari**
Per le altre liberalità “intervivos”.

3

Gettito d'imposta 2018 (successioni + donazioni)

- 820 milioni di euro
- 0,05 % PIL
- 0,11 % entrate totali.

Le imposte di successione e donazione sono pagate da eredi, donatori e beneficiari di altre liberalità “inter vivos”, in occasione di trasferimenti mortis causa e “inter vivos” a titolo di liberalità, laddove il patrimonio ereditario comprenda beni situati in Italia o, in caso il defunto o il donante siano residenti all'estero, anche beni situati all'estero

TERRITORIALITÀ E IMPOSTE DI SUCCESSIONE

Per l'imposta sulle successioni e donazioni vige il criterio della territorialità. In particolare:

- per il defunto/donante **residente** l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero (criterio **World Wide**)
- se, al contrario, alla data di apertura della successione o alla data di donazione il defunto/donante **non è residente** in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano ed ad alcuni su base preventiva



**DEFUNTO
RESIDENTE
IN ITALIA**

Italiano o Straniero



**IMPOSTA
DI SUCCESSIONE**

Criterio "World Wide"



**Su tutti i beni
anche quelli esistenti all'estero**



**DEFUNTO
NON RESIDENTE
IN ITALIA**



**IMPOSTA
DI SUCCESSIONE**



**Solo beni esistenti in Italia
e alcuni beni su base preventiva**



Le imposte di successione e donazione sono dovute indipendentemente che i beni siano situati in Italia o all'estero laddove ci siano dei collegamenti con l'Italia: defunto italiano e beni all'estero o defunto straniero e beni in Italia

FRANCHIGIA E ALIQUOTE

Per franchigia di successione si intende la soglia entro la quale si è esenti da tassazione. Le stesse sono applicate anche in caso del calcolo della tassa di successione su conto corrente cointestato. L'imposta viene calcolata sul valore totale dell'eredità del defunto, tenendo conto quindi delle franchigie e delle aliquote.

FRANCHIGIE E ALIQUOTE

coniuge	parenti linea retta	fratelli e sorelle	parenti fino al 4°	affini linea retta e collaterali fino al 3°	altri soggetti	eredi disabili
						
franchigia	franchigia	franchigia	franchigia	franchigia	franchigia	franchigia
1.000.000 €	1.000.000 €	100.000 €	nessuna	nessuna	nessuna	1.500.000 €
aliquota oltre franchigia	aliquota oltre franchigia	aliquota oltre franchigia	aliquota oltre franchigia	aliquota oltre franchigia	aliquota oltre franchigia	aliquota oltre franchigia
4%	4%	6%	6%	6%	8%	4% 6% 8%
						a seconda del legame di parentela

La franchigia ha lo scopo di sottrarre all'imposizione fiscale, fino a concorrenza del relativo importo, il valore dei trasferimenti disposti a favore dei beneficiari

Per franchigia di successione si intende la soglia entro la quale si è esenti da tassazione

franchigia
1.000.000 €



**Coniuge e figli,
parenti stretti**

franchigia
100.000 €



Fratelli e sorelle

franchigia
nessuna



**Altri parenti fino al quarto
grado e affini in linea
collaterale fino al terzo grado**

franchigia
nessuna



Altri soggetti

franchigia
1.500.000 €



Eredi disabili

BASE IMPONIBILE E IMPOSTE DI SUCCESSIONE

La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni devoluti a ciascun beneficiario, considerando le franchigie.

Il valore netto si ottiene sottraendo, al valore dell'attivo, le passività e gli oneri deducibili.

Si considerano compresi nell'attivo ereditario danaro, gioielli e mobili per un importo pari al **10%** del valore globale netto dell'asse ereditario (anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore).

La presunzione può essere vinta con la formazione di un inventario analitico, redatto secondo le norme del codice di procedura civile.

Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria, i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto.

BASE IMPONIBILE



ATTIVO

- + Beni immobili e diritti reali
- + Beni mobili e di lusso
- + Azienda e partecipazioni societarie
- + Crediti, rendite, pensioni
- + Valori mobiliari (azioni, obbligazioni e altri titoli)

=



PASSIVO

- + Debiti (cambiali, mutui)
- + Debiti tributari e previdenziali
- + Spese mediche ultimi sei mesi
- + Spese funebri

TOTALE **ATTIVO** - **PASSIVO** TOTALE

=

VALORE COMPLESSIVO NETTO

-

legati

+

donazioni

(agli eredi o legatari)

-

franchigie

+

10% presunzione denaro, gioielli, mobilia
(sul valore globale)

BASE IMPONIBILE

BENI IMMOBILI E DIRITTI

- piena proprietà
- gravati da diritti reali di godimento
- diritto di usufrutto - uso
- enti e usi

- valore mediante moltiplicazione delle rendite catastali per i coefficienti di rivalutazione
- valore della piena proprietà meno il valore del diritto reale
- valore determinando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse e per il coefficiente e relativo all'età del beneficiario
- il centuplo del canone annuo per coefficiente

AZIENDE

- patrimonio netto contabile (senza rivalutazione delle immobilizzazioni e senza avviamento)

NAVI E AEREOMOBILI

- valore medio del bene della stessa specie nuovo meno vetustà e stato di conservazione

AZIONI, OBBLIGAZIONI, E ALTRI TITOLI

- titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto
- azioni, titoli, quote di partecipazioni diversi da società non quotate in borsa nel mercato ristretto
- titoli o quote di fondi comuni
- obbligazioni e altri titoli
- titoli di Stato

- media dei prezzi di compenso o dei prezzi dell'ultimo trimestre precedente all'apertura della successione
- patrimonio netto dell'ultimo bilancio o ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato
- il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti conformemente alla normativa
- non sono soggetti a tassazione

RENDITE E PENSIONI

- rendite perpetue o a tempo indeterminato
- rendite o pensioni a tempo determinato
- rendite o pensioni vitalizie

- applicando il moltiplicatore aggiornato annualmente
- assumendo il valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale di interesse
- assumendo il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile

CREDITI

- crediti fruttiferi
- crediti infruttiferi
- crediti in natura

- il loro importo con interessi maturati
- con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse
- il valore dei beni

ALTRI BENI

- beni diversi da quelli elencati

- il valore venale in comune commercio

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI IN EUROPA

L'Imposta sulle successioni e sulle donazioni in vigore in Italia si applica a tutte le eredità e alle donazioni tra vivi, con aliquote e franchigie differenziate a seconda del grado di parentela tra chi effettua e chi riceve il trasferimento di beni:

- per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori ecc.) l'aliquota è pari al **4 %** del valore ricevuto (al netto degli eventuali debiti), ma ogni beneficiario ha diritto a una franchigia di 1 milione di euro (cioè non paga nessuna imposta se la quota di eredità o la donazione che riceve è inferiore a 1 milione);
- per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle l'aliquota sale al **6 %**, con una franchigia per ciascun beneficiario pari a 100mila euro;
- per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, l'aliquota resta al **6 %**
ma non si applica alcuna franchigia;
- infine, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti l'aliquota è dell'**8 %** e non vi sono franchigie

**FRANCIA**

2018
gettito fiscale
14,3 MLD
0,617% PIL

eredi	franchigia	aliquota
coniuge	esente da imposta	
figli	100.000 €	5 - 45%
nipoti	0	55 - 60%
fratelli/sorelle	16.000 €	35 - 45%
altri	0	55 - 60%

**GERMANIA**

2018
gettito fiscale
6,8 MLD
0,20% PIL

eredi	franchigia	aliquota
coniuge	500.000 €	7 - 30%
figli	400.000 €	7 - 30%
nipoti	200.000 €	7 - 30%
fratelli/sorelle	20.000 €	15 - 43%
altri	20.000 €	30 - 50%

**SPAGNA**

2018
gettito fiscale
2,7 MLD
0,25% PIL

eredi	franchigia	aliquota
coniuge	16.000 €	7 - 34%
figli	16.000 €	7 - 34%
nipoti	16.000 €	7 - 34%
fratelli/sorelle	8.000 €	7 - 34%
altri	0	7 - 34%

**REGNO UNITO**

2018
gettito fiscale
5,9 MLD
0,3% PIL

eredi	franchigia	aliquota
coniuge	esente da imposta	
figli	franchigia unica complessiva da 325.00 sterline*	40%
nipoti		40%
fratelli/sorelle		40%
altri		40%

La franchigia ha lo scopo di sottrarre all'imposizione fiscale, fino a concorrenza del relativo importo, il valore dei trasferimenti disposti a favore dei beneficiari